

COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA DEI DEPUTATI  
PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

AUDIZIONE DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2003  
RELATORE: MAGISTRATO CARLO ALBERTO AGNOLI

Questa relazione intende affrontare in estrema sintesi alcuni punti imprescindibili ai fini di un esame quantomeno sommario del mandato di arresto europeo<sup>1</sup>.

Ci tengo però anzitutto a premettere il carattere a-partitico di questo intervento: non ho d'altronde mai avuto tessere e da sempre vivo al di fuori dei salotti. Se dunque le mie parole saranno piegate in un senso o nell'altro, sia di contro chiaro che **le ragioni che mi hanno mosso non hanno natura politica, ma tecnica, giuridica e pertanto in conclusione senz'altro anche morale: non si possono cancellare le garanzie costituzionali fondamentali, quelle di libertà in primo luogo, per obbedire a ordini che vengono di lontano.**

Mi conforta, nelle mie conclusioni e nella necessità di attenermi ad un linguaggio improntato all'evangelico "Sì, sì; no, no", il pensiero del giurista, filosofo, e già Presidente della Corte Costituzionale, **prof. Vincenzo Caianiello**, purtroppo di recente prematuramente scomparso, che con coraggiosa chiarezza (virtù poco "accademica"), nel contesto di un duro e motivato intervento, **definì "giacobina" la proposta europeista sul mandato di arresto**<sup>2</sup>: giacobina è un attributo che richiama alla mente l'epoca del terrore rivoluzionario francese, l'epoca dei massacri; è indubbiamente un aggettivo denso di significato storico, giuridico, morale.

Mi conforta, ancora, a riprova di quanto sopra affermato, che in Francia, dove il mandato è passato senza serî sussulti di coscienza, è stato proprio a **sinistra** che qualcuno si è opposto con forza, bollando questa proposta, segnata dalle **"ipocrisie"**, come **"liberticida"**<sup>3</sup>.

**Ne consegue che se oggi in Italia il mandato spaventa la destra, domani rimbalzerà a sinistra: il Leviatano, una volta liberato, non obbedisce a nessuno. Non sa distinguere i colori.**

**Tanto premesso, i primi due aspetti che vanno affrontati, sotto il profilo giuridico, sono quello della sostanziale, progressiva creazione, in seno all'U.E., di una competenza per territorio continentale, e dunque dell'abrogazione del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.); e quello dell'eliminazione del principio di doppia punibilità. Ne deriva la cancellazione delle più rilevanti garanzie costituzionali a favore del cittadino (artt 24 e 25 Cost.). Vengono scardinati, insomma, i principali baluardi posti a fondamento della civiltà del nostro sistema penale.**

---

<sup>1</sup> Ad integrazione di questa sintesi, si rimanda agli argomenti sviluppati per esteso nel testo *Prospettiva gulag: il mandato di arresto europeo, Costituzione addio*, a cura dello scrivente, liberamente riprodotto in Internet in alcuni siti. Va inoltre ricordato che la presente analisi è basata principalmente sul documento recante la proposta sul mandato europeo (e relativi allegati), contenuta nel quaderno della Camera dei deputati, Segreteria Generale, Ufficio rapporti con l'U.E., seconda edizione, dicembre 2001. Con avvertenza, peraltro, che i testi delle proposte U.E. sono proteiformi: continuano a mutare e non è facile seguirne la continua evoluzione, che non esclude mai, comunque, ripensamenti o ritorni.

<sup>2</sup> Mario Spataro, *Il bavaglio europeista - Come l'Europa uccide la libertà*, Ed. Il Settimo Sigillo, Roma, 2002, pag. 62.

<sup>3</sup> Cfr. J. Claude Paye, *Le ipocrisie del mandato di cattura europeo*, in *Le monde diplomatique*, febbraio 2002, riportato nel sito italiano: [www.ilmanifesto.it](http://www.ilmanifesto.it).

## § 1 ABOLIZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE (ART. 25 COST.)

Venendo al primo punto: l'importanza che riveste ai fini della tutela della libertà e dell'onorabilità della persona il fatto che un cittadino sia eventualmente processato non già da un qualsiasi giudice dello Stato - che esercita le sue funzioni magari a mille chilometri di distanza dal luogo in cui si afferma sia stato commesso l'illecito penale - ma da un organo giudiziario determinato in base a criteri oggettivi e predeterminati, è tale da essere stato enunciato come cardine indeffettibile del nostro sistema giudiziario dalla stessa Costituzione, il cui articolo 25, al primo comma, stabilisce che *“nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”*.

La ragione di questa norma è evidente: **si vuole scongiurare il pericolo, o anche soltanto il sospetto, che un giudice possa attivarsi in relazione a una data persona e a un dato reato non già per dovere del proprio ufficio, ma per motivi personali di interesse, rancore o vendetta, ovvero per ragioni politiche o su pressioni di gruppi di potere.**

Il criterio fondamentale per individuare il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il reato è stato consumato (articolo 8, 1° comma, codice di procedura penale). L'importanza che il legislatore ascrive alla competenza per territorio è tale che la sua violazione, se tempestivamente eccepita, produce l'annullamento della sentenza ed è rilevabile in primo e secondo grado, ed infine anche davanti alla Corte di cassazione.

Del resto non è chi non veda quanto sarebbe sospetto e grave il fatto che l'azione penale per un reato, vero o presunto, ipoteticamente consumato a Torino, fosse promossa dalla procura della repubblica di Reggio Calabria, o viceversa.

Solo la Corte di cassazione ha competenza per l'intero territorio dello Stato: ciò per controllare e tutelare in ultima, estrema istanza, la corretta applicazione da parte dei giudici precedenti dei principi giuridici che, in quanto tali, sono di ordine generale, contribuendo così alla certezza del diritto.

**La regola del giudice naturale precostituito per legge ha inoltre un proprio fondamento di diritto naturale, violando il quale si sviscerano, al contempo, le statuizioni costituzionali in tema di giusto processo e di diritto alla difesa (artt. 24 e 111 Cost.).** Come può infatti essere giusto un processo celebrato in un luogo che nulla ha a che vedere con quello in cui fu commesso il reato? Non può – almeno di regola – esserlo, perché le prove perlopiù si trovano nel luogo del commesso delitto; lì si trovano i testimoni; lì vi sono le condizioni individuali e sociali nel cui contesto maturò il reato. **Portare il processo altrove, magari in un'altra nazione, significa ostacolare, se non totalmente impedire l'accertamento della verità e decontestualizzare il reato, così non valutandolo nell'ottica più corretta (giusto processo); significa, ancora, soffocare le possibilità difensive dell'imputato, in difficoltà nel produrre le prove a discarico, privo di ogni sostegno, costretto a spese ulteriori, magari insostenibili.**

**Ebbene, in U.E. la regola del giudice naturale viene rovesciata:** la creazione di una competenza territoriale su scala europea risulta infatti dall'articolo 4, 1° comma (in linguaggio europeistico “paragrafo”), punti 1 e 7 della proposta di decisione quadro, ove si stabilisce che l'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto *“può rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo”* se esso *“riguarda reati... commessi in tutto o in parte nel suo territorio”* e comunque, ma solo a determinate condizioni, *“al di fuori del territorio dello Stato membro emittente”*.

Se il detto mandato “*può*”, ma solo può non essere applicato, se ne deve desumere che esso, in linea di massima, è valido ed efficace in tutta l’area comunitaria: la decisione quadro europeista va letta in prospettiva. Infatti, **nei “considerando” prolusivi alla proposta**, al punto 6 (pag. 2 del cit. doc. parlamentare), è **espressamente scritto che il testo legislativo in esame “costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco”**. Solo un primo passo, dunque, anche se fatto con gli stivali dalle sette leghe. Infatti al precedente punto 5 è detto chiaro e tondo che **“l’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta” addirittura la “soppressione dell’extradizione tra Stati membri” e la sua sostituzione con un “sistema di consegna fra autorità giudiziarie”, trasformate in tal modo - nei loro segmenti preposti alle consegne dei condannati e degli imputati - in autorità carcerarie**. Questo “*obiettivo*”, peraltro ampiamente anticipato dal Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, è molto importante perché non può non incidere sull’interpretazione e quindi sulla applicazione della proposta, una volta che la stessa sarà diventata legge. Una disamina che prescindesse da questi dati sarebbe incompleta e, in definitiva, mistificante.

Oggi, pertanto, alla luce della *ratio legis* e dei preventivati, futuri sviluppi del sistema europeista, poiché un eventuale diniego all’extradizione va in senso anti-unitario (i poteri del magistrato - “*può*” - non possono essere esercitati arbitrariamente, bensì alla luce delle norme e del sistema), per i 32 reati previsti, il giudice italiano, in linea di principio, deve concedere l’extradizione anche con riferimento a fatti commessi esclusivamente in Italia<sup>4</sup>.

Cioè, in concreto: un qualsiasi giudice penale cipriota di primo grado si rivolge all’Autorità giudiziaria italiana chiedendo arrestare un italiano, colpevole di avere commesso in Italia uno dei 32 reati contemplati dalla proposta europeista qui in esame, e di spedirlo a Cipro (o in Bulgaria, in Turchia, ecc.: più l’U.E. cresce maggiori sono le possibilità). Ebbene, la magistratura italiana, in linea di principio, deve eseguire questo mandato d’arresto e spedire a Cipro il “reprobo”, che lì potrà essere condannato ed incarcerato per un reato (una “*frode*”, ad es. o un atto di “*pirateria in materia di prodotti*”)<sup>5</sup> commesso esclusivamente in Italia. Semplicemente assurdo.

Quando poi, in conformità all’enunciato obiettivo di sostituzione dell’extradizione con un semplice “*sistema di consegna*”, i provvedimenti del giudice straniero saranno equiparati a quelli del giudice italiano, anche il precario limite espresso dal “*può*” di cui sopra verrà meno e detti provvedimenti diverranno eseguibili senza limite alcuno.

**Ma non è finita: il giudice italiano** che si vede recapitare il mandato di arresto, **deve solo arrestare il malcapitato e spedirlo a destinazione**. Egli, infatti, **non ha la minima possibilità di ve-**

---

<sup>4</sup> La soluzione di ritenere che il “*può*” lasci realmente spazio decisionale al magistrato, è nettamente contraria al “*principio di riconoscimento reciproco*”, alla creazione di “*uno spazio (comune) di libertà, sicurezza e giustizia*”, alla prevista “*soppressione dell’extradizione tra Stati membri*”. In una sola locuzione, come si è visto: è contraria al motivo stesso per cui il mandato europeo è stato istituito. E’ inoltre contraria alla valenza ed agli interessi transnazionali che il legislatore europeista presuntivamente attribuisce alle 32 categorie di reato contemplate dalla proposta in esame. Si provi, di contro, ad accettare la tesi per cui spetta liberamente al singolo giudice italiano decidere se il cittadino italiano possa essere estradato, poniamo, in Lettonia, per un reato commesso in Italia. Se questa interpretazione passasse, si farebbe dipendere l’extradizione dall’arbitrio incontrollato di questo o quel magistrato italiano: con gli inevitabili incidenti diplomatici che ne deriverebbero ad ogni diniego ritenuto pretestuoso, immotivato o comunque contrario ai principi unionistici europei. In effetti **il diniego di estradizione deve essere motivato** (v. art. 17, par. 6).

<sup>5</sup> Si approfondirà meglio più oltre come la terminologia europeista per descrivere i 32 reati per i quali - al momento - è previsto il mandato di arresto europeo, sia estremamente vaga e consenta margini di arbitrio impressionanti.

**rificare l'esistenza di un motivo valido per l'arresto:** il magistrato straniero è addirittura tenuto a *non* indicarlo, anche per via della conformazione, appunto, del **modulo di richiesta di arresto**, contenuto in allegato alla proposta di decisione in esame, che **prevede solo l'indicazione dei fatti** (che, volendolo, potrebbero persino essere **pretestuosi o falsi**) per cui viene richiesta l'estradizione stessa (v. art. 9 - oggi divenuto art. 8 - e relativo allegato). Dunque: per essere arrestati e deportati non serve motivazione di sorta, mentre per il giudice italiano che volesse rifiutare l'arresto e la deportazione, come si è visto (v. nota n. 4), la motivazione diventa d'obbligo: un capovolgimento di valori davvero sintomatico!

**E se non bastasse, nelle 32 ipotesi previste ve ne sono alcune che da sole pesano ben più di un intero codice penale:** se ne valuterà una in particolare, forse la più impressionante, al § n. 3.

Chiaramente quanto detto per l'Italia vale per tutti i Paesi dell'U.E. e per i milioni di abitanti dell'Europa: **la giungla che ne deriverà è semplicemente impossibile da descriversi, dato che ogni giudice penale diverrà una sorta di Padreterno con competenza semi-universale.**

**Di più: nel dubbio che il malcapitato riesca a difendersi, avendone i mezzi, l'U.E. ha previsto il sequestro dei beni di coloro che sono colpiti da tale mandato<sup>6</sup>.**

**E ancora di più: l'art. 2, comma 3, prevede una futura estensione delle 32 ipotesi di reato, fino a quando, raggiunto il citato traguardo finale di uno spazio comune europeo, il cittadino italiano potrà venire estradato da qualsiasi giudice o pubblico ministero di qualsiasi paese dell'Unione per un fatto compiuto, o che comunque si sostenga essere stato compiuto in Italia<sup>7</sup>.**

**A questo punto ci si chiede: che significato ha introdurre nel sistema penale europeo - al di là della palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, contenuto nell'art. 25 della nostra Costituzione e certamente anche nelle costituzioni di altri Paesi europei - simili eversive, mostruose possibilità?**

---

<sup>6</sup> La decisione quadro che prevede tale enormità (2003/577/GAI) individua, oltre al sequestro probatorio, un secondo tipo di sequestro non ben meglio determinato "*per la successiva confisca dei beni*". Il che significa tutto e nulla: è l'ennesima "furberia" unitaria, che lascia aperta la porta a qualunque tipo di sequestro, anche - non a caso - per reati di opinione quali quelli di cui si tratterà più avanti. Non occorre essere uomini di legge per capire che si tratta di una norma perversa: nel dubbio che la deportazione possa lasciare margini di speranza per il "deviante" - considerato alla stregua di un animale pericoloso a cui non concedere la minima *chance* - quei campioni della libertà e dei "diritti umani" che sono i costruttori dell'Europa unita, vogliono essere ben sicuri che il deportato, ormai impotente e tagliato fuori dal mondo, possa in qualche modo mettere in piedi un collegio agguerrito di avvocati e soprattutto mantener vivo nel paese di origine il proprio ricordo, sollevando imbarazzanti scandali, evidenziando le inique fasi del giudizio cui è sottoposto. Mettendo in ginocchio e alla disperazione anche la sua famiglia, il cerchio si chiude e il silenzio e l'oblio garantiscono la tranquillità della procedura. Questa ulteriore novità, venuta alla luce in un secondo momento, e quindi frutto di un ripensamento, ha tutta l'apparenza di avere finalità ben precise: stroncare la difesa di coloro che nonostante tutto, disponendo di mezzi economici e magari persino mediatici (il proprietario di un giornale o di una TV) potrebbero essere ancora capaci di difendersi e di tenere desta l'attenzione dell'opinione pubblica sulla propria sorte.

<sup>7</sup> L'eliminazione del giudice naturale porta infine con sé un'altra conseguenza - in tal caso di carattere psicologico - non di certo la più grave, ma neppure insignificante: **il magistrato** (che è pur sempre un uomo) se giudica sul tessuto sociale in cui vive **viene in un certo senso limitato nelle proprie eventuali tendenze eccentriche dall'opinione pubblica, che, piaccia o no, lo limita nei suoi possibili eccessi. Con il mandato di arresto europeo avverrà il contrario: chi sia portato per natura, o per convinzione, agli eccessi si vedrà liberato da un freno psicologico non indifferente. Per queste elementari ragioni psicologiche, c'è appunto da temere che proprio chi più tende allo squilibrio ed al protagonismo verrà incentivato a coltivare le proprie pericolose tendenze.**

*Per quale ragione si potrà giudicare in Lituania, così come in Bulgaria, o indifferentemente in Turchia chi, poniamo, abbia commesso un reato in Italia, o in Germania, o in Francia? Si vuole con ciò forse negare che l'Italia, o la Germania, o la Francia, siano capaci di giudicare i propri criminali? Si afferma forse che un reato commesso in un dato luogo viene meglio giudicato a mille chilometri di distanza, da giudici che parlano una lingua diversa, che non possono interrogare, se non con grandissime difficoltà, i testimoni, che non riusciranno, molto probabilmente, a raccogliere le prove disponibili nel Paese in cui fu commesso il reato? No di certo.*

È chiaro allora che il mandato di arresto diventa un atto, per giunta non motivato, che consente obiettivamente di deportare - con tutto ciò che questo verbo significa - ogni oppositore, ogni avversario ed annichilirlo lontano dagli occhi e dal controllo del suo popolo e dei suoi cari.

Abolire, per ora in rilevante misura, e in prospettiva completamente, la competenza per territorio, significa non solo la fine della garanzia di cui all'art. 25 Cost., ma anche tutto ciò che ne consegue: **l'illimitata competenza di ogni tribunale dell'area comunitaria consente al denunciante di scegliere il giudice sulla base dei suoi orientamenti, eventualmente anche aggiustando il tiro e cercandosi un altro giudice qualora quello prescelto non dia soddisfazione**<sup>8</sup>.

**Gli effetti devastanti di questo regime non sono finiti: si consideri ora la condizione di una persona ormai depredata dei propri beni, prelevata dalla sua città o dalla sua terra, trasportata di forza in un paese straniero dove non ha alcun riferimento parentale, amicale e professionale, di cui il più delle volte ignora persino la lingua e dove, a sua volta, la sua è a tutti sconosciuta.** Assai difficilmente i suoi congiunti potranno andare a visitarla e a darle qualche conforto: nella sua terra, fuorché dai suoi cari, egli sarà presto dimenticato. Il suo processo, in un Paese che lo ignora e si disinteressa totalmente di lui, si celebrerà nel silenzio e nell'ombra, **senza controllo alcuno della pubblica opinione. Difficilissimo**, poi, per chi non ha dovizia di mezzi (salvo che il previo sequestro dei beni non abbia già alleggerito il malcapitato di ogni risorsa), risulterà **avvalersi della possibilità di impugnazione** offerta dal sistema penale dello Stato emittente. Si provi a vivere in sé lo stato d'animo di una persona che si trova in queste condizioni, sotto la minaccia di essere condannato e scomparire in un carcere lontanissimo dalla propria terra, un uomo senza mezzi economici per difendersi, nelle mani di un avvocato di cui non può avere fiducia per il semplice fatto che di lui non sa nulla, perché neppure lo capisce quando parla... la prospettiva è quella di scomparire fagocitato in un sistema carcerario di tipo orwelliano, aggravato dall'**isolamento costante** in cui di regola il deportato si troverà, non conoscendo la lingua del luogo.

---

<sup>8</sup> Saltando a piè pari la competenza per territorio, diventa realmente possibile rivolgersi al giudice straniero amico, o affine per ideologia, o infine persino comprato, purché sia genericamente competente almeno per materia. Il legislatore europeista, nella sua scarna (e puramente repressiva) proposta non si è preoccupato di far valere (se non in maniera ipocrita, v. art. 4, co. 1, punto 3) il *ne bis in idem* (divieto di processare due o più volte per il medesimo fatto il medesimo "deviante") a livello europeo. Il deportato, perciò, rischia di essere sottoposto a numerosi processi in diversi Paesi per lo stesso reato: rappresenta un significativo preludio, in tal senso, il fatto che contro la giornalista **Oriana Fallaci** - processata per ben due volte in Francia a causa del suo noto scritto *La rabbia e l'orgoglio* - sia stata per giunta richiesta l'extradizione in Svizzera, dove la si voleva processare per il medesimo scritto. Cfr. "*La Repubblica*", 15.5.2003. Il rischio, insomma, è quello di subire un numero indefinito di processi e/o di condanne per il medesimo reato, se e quando di vero reato si tratti.

Fra l'altro, considerato che i reati per cui è prevista la deportazione possono essere di scarsissima gravità (anche quelli per cui "è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per sanzioni di durata **non inferiore a quattro mesi**" - art. 2, co. 1), ne deriva che in base a questa paradossale previsione **un qualsiasi giudice penale europeo**, volendolo, potrebbe far arrestare e deportare folle intere di italiani, di francesi, di tedeschi ...

**E' chiaro, in questa prospettiva, quale valore assuma il controllo - anche solo ideologico - di alcuni magistrati, soprattutto di quelli posti alle periferie più arretrate e nascoste dell'U.E., attuale e futura.**<sup>9</sup>

**Il tutto - novità assoluta - sotto la minaccia di ulteriori trasferimenti verso altre ignote destinazioni e sotto il peso di altri, del pari ignoti, capi d'accusa**<sup>10</sup>.

Non solo, la possibilità di fornire prove a discarico verrà ridotta al lumicino, per non dire **annientata**: detenuto in Svezia, accusato per un fatto commesso in Grecia, come potrò io dal mio carcere individuare e convocare gli eventuali testimoni greci? Di più. Come potrò provare di non essere mai stato in Grecia, o di esservi stato solo una volta vent'anni fa, con una gita organizzata? **Il diritto alla difesa garantito dall'art. 24 Cost. risulterebbe perciò completamente scardinato.**

## § 2 L'ABOLIZIONE DELLA DOPPIA PUNIBILITA'

La galleria degli orrori europeisti potrebbe essere già sufficientemente densa: purtroppo, invece, c'è ben altro.

**Alla competenza universale e alla deportazione** (che, si è detto, potrebbe anche essere basata su presupposti semplicemente falsi) **si deve aggiungere la contestuale abolizione della doppia punibilità**: l'abrogazione è enunciata nel 1° e 2° comma dell'articolo 2, in cui si legge che "*il mandato di arresto europeo può essere emesso... indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato*".

**Doppia incriminazione significa che il fatto deve essere previsto come reato non solo dalle norme penali dello Stato che chiede l'estradizione, ma anche da quelle dello Stato che la concede.** È infatti evidente **la mostruosità di un sistema che consegna un proprio cittadino ad un altro Stato per farlo condannare penalmente in relazione ad un fatto non previsto come reato dalle proprie leggi. Ma nella totalitaria, sconvolgente concezione che anima il "legislatore" europe-**

---

<sup>9</sup> Il quotidiano *Avvenire* del 10 ott. 2003, riporta la notizia di un allarme lanciato da *Amnesty International*, che ricorda come in Russia (e, se ne deve desumere, nei Paesi ex-sovietici) "*Salvo rare eccezioni, i magistrati sono gli stessi dell'epoca sovietica e non fanno altro che perpetrare le vecchie consuetudini burocratiche. Alle quali si aggiunge spesso il fenomeno della corruzione.*" Ognuno di questi magistrati avrà in mano un potere sconfinato.

<sup>10</sup> In breve si può dire che il sistema previgente approntava una serie di garanzie al fine di impedire che l'estradizione per un dato reato divenisse pretesto per condannare l'estradato per altri reati anteriori e con lo scopo di vietare al Paese che aveva chiesto l'estradizione di consegnare lo stesso malcapitato ad un terzo Paese, così aggirando eventuali ostacoli ad una estradizione diretta nel Paese terzo stesso. L'U. E. oggi va in senso opposto.

sta, va punito anche chi ignorava e non poteva che ignorare di avere commesso un reato ai sensi del codice penale francese, o belga, o cipriota, o turco...<sup>11</sup>

È importante osservare che in prospettiva la “soppressione dell’extradizione” e la sua sostituzione con un “sistema di consegna fra le autorità giudiziarie” farà venir meno ogni differenza tra le famose 32 ipotesi dell’articolo 2 della proposta - per le quali l’extradizione **non può** essere negata - e tutte le altre figure di reato per le quali invece **può essere temporaneamente mantenuto** il principio della doppia incriminazione.

**In ogni caso, è sufficiente che si tengano in vita anche solo alcune delle (genericissime) 32 ipotesi "criminose" europeiste: grazie alla abolizione della competenza per territorio ed alla eliminazione della doppia punibilità esse saranno sufficienti a creare una giungla in cui nessuno potrà dirsi sicuro.**

Concretizzando in una sola domanda le deformità giuridiche - e perciò anche intellettuali e morali - di chi ha pianificato questo regime: che interesse ha la Turchia a punire un fatto verificatosi in Italia, deportando il "deviante" italiano, **innocente in base all'ordinamento italiano**, condannandolo e gettandolo in un carcere turco?

Si moltiplichi questa possibilità per tutte le ignote norme penali di tutto il continente e la risposta risulterà chiara; **ha un solo significato: nessuno può conoscere le leggi penali di tutta Europa, tutti diventano perciò possibili candidati alla deportazione per reati che ignoravano persino fossero tali.**

Peccato che chi escogita questi sistemi ne dimentichi penosamente - anche per ignoranza storica - la portata: *"Ecco s'affanna a partorir l'ingiustizia: ha concepito sciagura ... Una fossa egli ha aperto e scavato, e precipita nella fossa ch'egli ha fatto!"* (Sal., 7, 15, 16).

Per valutare a quali inimmaginabili conseguenze possa giungere il sistema attualmente delineato nella proposta dell’U.E., si consideri quest’esempio: un Paese qualsiasi dell’Unione considera “specie animale protetta” di cui vieta il commercio (dodicesima delle ipotesi di reato previste dall’articolo 2) le tartarughe palustri che in altri Stati, invece, sono liberamente vendibili o il cui traffico è, tutt’al più, punito con una semplice sanzione amministrativa. Ebbene, in virtù delle due citate novità (abbattimento dei limiti sulla competenza territoriale e soppressione del principio della doppia punibilità) **il cittadino del secondo Stato che mette in vendita in patria (e perciò lecitamente) esemplari di tali tartarughe, potrà essere deportato, condannato ed incarcerato su richiesta di un qualsiasi giudice del citato paese straniero.** La sua extradizione potrà inoltre aver luogo anche nel caso che **l’accusa sia palesemente infondata** e che egli non abbia mai neppur visto una tartaruga palustre in vita sua.

Di fronte a questa esemplificazione in materia di competenza territoriale qualcuno forse osserverà che abbiamo addotto un caso limite. Sennonché la risposta a questa obiezione è agevole: questa radicale rivoluzione in materia di competenze si spiega solo con la precisa intenzione di creare sistematicamente simili “casi limite”; **il meccanismo del mandato europeo, è strutturato og-**

---

<sup>11</sup> Come si specifica *ad abundantiam* con agghiacciante chiarezza nel citato documento parlamentare: “Non rileva... che l’incriminazione che ha dato origine all’emissione di un mandato d’arresto europeo non esista... nel territorio dello Stato di esecuzione” (pag. 59).

**gettivamente in maniera tale da consentire la metodica creazione e moltiplicazione di casi assurdi, in precedenza impossibili.**

Profetiche in questo senso suonano le parole della nota giornalista **Ida Magli**, quando ha acutamente osservato che con l'U.E. sta sorgendo **"la più forte delle dittature che i popoli abbiano mai sperimentato"**<sup>12</sup>.

**Altro esempio:** che intende il "legislatore" europeista - dodicesima previsione dell'art. 2 - per "criminalità ambientale"? È, o può essere, un "crimine ambientale" non rispettare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti, violare il divieto di calpestare un prato, lasciare per terra in un bosco, o in un'area classificata fra quelle di rilievo naturalistico, i rifiuti di un picnic? È sufficiente che la legge di uno dei 25 Stati dell'Unione preveda, ora o in futuro, tali condotte come reati perché il mandato di arresto europeo possa scattare nei confronti di un cittadino di uno qualsiasi degli altri Paesi. E come potrò difendermi dall'imputazione (possibilissima in astratto, anche se assurda) elevatami da un giudice lituano di avere abbandonato su una spiaggia dell'Andalusia i rifiuti di un picnic?

**L'abolizione della doppia punibilità - e della competenza per territorio - assume in definitiva portata dirompente, scardinando fra l'altro uno dei gangli vitali del sistema penale italiano: i principi, fra loro strettamente connessi, di legalità, di tassatività, di irretroattività ed il divieto di analogia in campo penale**<sup>13</sup>.

**Questi quattro principi** - la cui copertura costituzionale ha rilievo di primissimo piano (art. 25 Cost.), costituendo essi l'ossatura delle **garanzie minimali** che il sistema penale italiano riconosce al cittadino - **perdono completamente di significato**<sup>14</sup>.

**La legalità costituzionale è quella italiana**, non quella turca, e comunque neppure quella francese, o spagnola: cancellata la legalità tutto diventa possibile. Perché un italiano che ha manifestato in patria un'opinione considerata espressione di un principio costituzionalmente garantito, deve essere punito in base alla legalità francese, che vieta e punisce con il carcere quella medesima libertà?

**La tassatività in concreto scompare:** come posso conoscere migliaia e migliaia di norme penali codicistiche e speciali, per giunta scritte in svariate lingue straniere?

---

<sup>12</sup> Cit. in Mario Giordano, "L'Unione fa la truffa. Tutto quello che vi hanno nascosto sull'Europa", Mondadori ed., 2001, pag. 23.

<sup>13</sup> Senza dilungarsi su questioni giuridiche e senza pretesa di completezza: **tassatività** significa che la norma deve prevedere con precisione e puntualità la fattispecie criminosa sanzionata. **Irretroattività** che la legge penale può punire solo fatti successivi alla propria entrata in vigore: quale significato ha un'irretroattività relativa a leggi di altri ed ignoti ordinamenti? In pratica nessuno. Il **divieto di analogia**, strettamente connesso ai citati principi, impedisce al giudice di sanzionare casi simili ma diversi da quelli espressamente contemplati in legge. **Lo scopo di questi principi è ovviamente quello di fissare i criteri basilari (ma di per sé non sufficienti) per circoscrivere i fatti penalmente sanzionabili, così impedendo che l'uso del diritto penale diventi strumento arbitrario di repressione.**

<sup>14</sup> Anzitutto, **quali garanzie sono contemplate nella proposta di mandato di arresto europeo che questi principi vengano rispettati nei Paesi in cui il "deviante" deve essere deportato?** Nessuna. Il problema di avere un'omogeneità di garanzie minimali per il deportato non è affatto preso in considerazione dal "legislatore" europeista, preoccupatissimo solo di avere idonei strumenti di "caccia". In secondo luogo, **se diventa possibile punire chi ignorava e non poteva che ignorare di avere commesso un fatto previsto come reato dalle leggi di un altro Stato** - magari di qualche sperduto paese alla periferia dell'Europa - è evidente che **discutere di tassatività, di legalità, ecc. rappresenta una finzione eccessiva: il diritto penale diventa un pretesto per reprimere liberamente; diventa atto di pura ed incondizionata violenza.**

**Dunque, in definitiva, dell'intero articolo 25 della Costituzione e dei vari corollari che se ne desumono e che tutte le trattazioni di diritto penale italiano pongono a fondamento della civiltà del nostro sistema, non ne rimane in piedi neppure uno.**

Si deve concludere o che sino ad oggi tutti gli studiosi di diritto penale abbiano insegnato amenità a generazioni di studenti in giurisprudenza, o che l'U.E. abbattendo tali principi di civiltà sia portatrice di una pericolosissima, nonché totalitaria, concezione del diritto penale.

Che di vera e propria inciviltà e deriva totalitaria si tratti, nell'ottica a tutt'oggi pacifica dei penalisti italiani, lo si è già visto e lo si vedrà meglio più avanti al § 3: i margini di manovra consentiti ai futuri inquisitori dell'"Inquisizione Unitaria Europea" sono letteralmente sconfinati.

L'elenco dei (32) "reati" previsti dall'articolo 2, 2° comma della proposta, per i quali l'estradizione non può essere negata se non eccezionalmente, ha comunque una importanza pratica assai minore di quella che il governo italiano le ha attribuito, sia perché *di massima* - come emerge dalla proposta di decisione quadro (art. 2, commi 3 e 4<sup>15</sup>) - la procedura in esame si applica a quasi tutti gli altri reati, sia perché è già preventivato l'abbattimento di ogni residuo limite all'esecuzione dei mandati e delle sentenze di un qualsiasi giudice dell'U.E..

Comunque, l'aspetto di quella lista che più colpisce il lettore è invero quello della genericità indeterminata e indeterminabile, e quindi capace di criminalizzare le condotte più disparate, di svariate sue previsioni (anche qui la tassatività viene vistosamente demolita). Tale genericità è esaltata dal fatto che le figure, già molto approssimativamente previste, vanno correlate alle diverse legislazioni di ben 25 Stati, salvo ulteriori estensioni ad altri paesi, quali ad esempio la Turchia, le cui legislazioni si ispirano a principi anche radicalmente diversi da quelli che caratterizzano il nostro sistema giuridico: l'efficacia totalitaria di questa vaghezza è dirompente.

L'uso di terminologia più giornalistica che giuridica, non può non essere voluto, sia perché contrasta con principi basilari - non solo in Italia - della certezza del diritto penale, sia perché le "lobbies" europeiste non ignorano questi problemi: **ogni giorno nell'U.E. si tocca con mano la impressionante dinamica per cui un vocabolo, se usato nella sua accezione giuridica, assume significati enormemente diversi nei vari ordinamenti.**

*L'U.E., pertanto, ben sa quali margini di manovra dispotica siano insiti nel criminalizzare genericamente su scala europea condotte non ben meglio precisate. Lo sa e sa anche che una tale scelta distrugge la certezza del diritto nella materia - quella del diritto penale - che più di ogni altra, per tradizione, richiede certezza. Questa certezza è e fu voluta per evitare una degenerazione tirannica del potere. Perché le "lobbies" europeiste si accingono ad abatterla con tanta virulenta rapidità? La risposta sta nella domanda stessa.*

*L'U.E. potrebbe peraltro rettificare il tiro, mutare radicalmente l'impostazione del sistema così configurato, creando un codice penale e (necessariamente anche) di procedura penale, europei, precisi, puntuali, democraticamente approvati (democrazia? Quando mai in U.E. i popoli contano qualcosa?) nel pieno rispetto di tutti i principi di civiltà esaminati nella presente tratta-*

---

<sup>15</sup> Il c. 4 rappresenta in effetti un monumento di ipocrisia, come del resto tutto il sistema qui delineato: prevede che per reati diversi dai 32 già individuati, l'estradizione "può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato... costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, **indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.**" Anzitutto si noti il solito "può", e tutto ciò che ne consegue. In secondo luogo si osservi che **se mancano gli elementi costitutivi del reato (oggettivo e soggettivo), manca il reato stesso.**

zione. Se così avvenisse e si tenesse ferma solo e soltanto la regola per cui un giudice, poniamo, turco, può chiamare di fronte a sé un cittadino francese e giudicarlo per fatti commessi in Francia, ebbene, ciò sarebbe sufficiente per proclamare la fine del diritto penale e l'inizio di un regime di deportazioni sistematiche e di corruzione dei magistrati che - coperti dai potentati egemoni - siano pronti a mettersi in vendita, o comunque ad agire, per convinzione ideale o dietro compenso venale: il continente è grande.

**Sarebbe la fine del diritto penale e della civiltà.**

Ne consegue *de plano* che l'attuale proposta di mandato di arresto europeo (in sé e per sé liberticida in ogni proprio aspetto), può avere un significato giuridico (e non puramente repressivo) unicamente nel caso in cui - in base a una normativa penale europea omogenea - sia chiaro il principio che il mandato può essere emesso solo qualora lo Stato che chiede l'estradizione lo faccia nei riguardi di chi abbia commesso (realmente e non in base a competenze artificiali) un reato nel proprio territorio. Di più: debbono sussistere anche tutte le garanzie di difesa che, come abbondantemente dimostrato in *Prospettiva Gulag*, sono presenti nel nostro Paese ma non interessano affatto alla casta europeista oggi egemone. **E' evidente che rettificare in questo senso la proposta di mandato equivale a rigettarla in toto. In ogni caso si osservi che creare un sistema di diritto sostanziale e processuale penale comune, significa in definitiva cancellare la sovranità degli Stati nazionali: i popoli debbono esserne consapevoli.**<sup>16</sup>

**§ 3 RAZZISMO E XENOFOBIA: LA FINE DELLA LIBERTA' DI OPINIONE (ART. 21 COST.)**

Di tutte le fattispecie criminose ("colabrodo") contemplate dalla proposta di mandato, una merita particolare attenzione, la diciassettesima, collocata forse volutamente a metà circa dell'elenco, con scopi mimetici: *razzismo e xenofobia*. Anzitutto, si ribadisce che **un modo così vago di "legiferare" è nuovo, è assolutamente contrario alla tradizione penalistica europea. Ecco perché, va ripetuto, una così sconvolgente novità non può essere casuale.**

Nel caso di specie, invero, si accostano, quasi fossero sinonimi, due parole di significato assai diverso, col palese scopo di attirare con la prima l'attenzione di chi legge su una ideologia certamente deprecabile quale è il razzismo, per far poi ricadere surrettiziamente la stessa condanna su condotte e atteggiamenti, qualificati "xenofobi", che col razzismo nulla hanno a che vedere.

In ogni caso anche il termine "razzismo" si presta ad indefinite strumentalizzazioni, atteso che l'accezione mediatica di questo vocabolo non ha spesso nulla a che vedere con il vero razzismo.

Ebbene, anche il "legislatore" europeista ha una concezione distorta (mediatica, appunto, non etimologica né seria) del razzismo, come dimostra l'abbinamento di tale vocabolo con quello di xenofobia. La "**xenofobia**" (letteralmente significa solo: "**paura dello straniero**") - termine peggiorativo escogitato per screditare atteggiamenti che nulla hanno di perverso o delittuoso - non poggia su alcuna premessa di natura biologica e neppure sottintende alcun senso di superiorità, ma esprime

---

<sup>16</sup> Una normativa penale unitaria comporta inevitabilmente il capovolgimento di valori sentiti e vissuti come propri dalle singole comunità nazionali. Si pensi al tema della liberalizzazione delle droghe, dell'eutanasia (in Olanda ad es.), persino della pedofilia: anche se chi legge i quotidiani spesso il giorno seguente ne dimentica i contenuti, si ricorda che questa Europa, fra la fine del 2001 e gli inizi del 2002, è stata ad un passo dall'approvazione della liberalizzazione di modiche quantità di *materiale pedo-pornografico*. Si rimanda, su tale tema, a *Prospettiva gulag*.

solo la reazione istintiva, specialmente in società agricole e in centri di non grandi dimensioni, di chi prova un senso di diffidenza verso lo straniero, e cioè verso la persona estranea alla propria comunità e quindi sconosciuta, anche se, in ipotesi, della stessa lingua e della stessa cultura. Tale diffidenza, ovviamente, tende a salire quando l'estraneo parli una lingua incomprensibile. Tanto più, poi, se presenti caratteri somatici esotici, si da manifestare la propria estraneità anche solo a colpo d'occhio.

Né può sorprendere il fatto che quel senso di diffidenza, e anche di timore, verso lo sconosciuto, in cui consiste la cosiddetta "xenofobia", aumenti ulteriormente quando non si tratta soltanto di alcuni estranei, ma di vere e proprie comunità con usi, costumi e linguaggio profondamente diversi, che pure, a loro volta, si chiudono a riccio in un atteggiamento che, reciprocamente, può definirsi "xenofobo" nei confronti della popolazione autoctona.

Quando, di fronte a massicce immissioni di stranieri su un dato territorio, **la cosiddetta "xenofobia" si generalizza ed eventualmente si organizza**, essa si esprime in associazioni o partiti che propugnano il mantenimento e la salvaguardia delle tradizioni e dei valori locali. Ne sono radicate e ben note espressioni in Italia la *Südtiroler Volkspartei* e l'*Union Valdotaïne*, ma anche il *Partito Autonomista Trentino*, il separatismo siciliano e quello sardo, la *Lega nord*, a livello più esteso, e più in generale **tutti quei movimenti che per vocazione sono protesi alla difesa dell'identità locale e/o nazionale, religiosa, etnica, culturale, ecc..**

**Quale che sia il giudizio che ciascuno può esprimere su questi atteggiamenti e gruppi, non si può negare che criminalizzarne i sostenitori costituisca un atto ben più che antidemocratico: dispotico e totalitario.**

**Il non essere apatride e cosmopolita, sradicato da ogni tradizione o affetto, appare agli occhi del "legislatore" europeista come un delitto imperdonabile, meritevole delle pene più severe.**

***Così perversamente concepita l'Unione Europea appare come galera degli individui, tomba dei popoli, suicidio dell'Europa.***

E non si tratta solo di ipotesi: le istituzioni europeiste (il Consiglio d'Europa, in questo caso) iniziano ad allungarsi verso i paesi membri dell'U.E., ad anticipare cautamente le future azioni repressive; si lancia "*l'allarme Lega... razzista e xenofoba*" e si osserva più in generale con preoccupazione che in Italia la xenofobia si manifesta fra l'altro, in "*pregiudizi sociali (e) atti di discriminazione...*". Il Consiglio d'Europa stigmatizza la "*propaganda razzista e xenofoba da parte di esponenti di certi partiti politici italiani, che presenta gli immigrati extracomunitari come responsabili del degrado delle condizioni di sicurezza, della disoccupazione, e li dipinge come una minaccia per la difesa dell'identità nazionale*"<sup>17</sup>. Notare, qui si usa terminologia da processo penale (l'accusa di razzismo e xenofobia è infatti accusa di reato) non con riguardo, ad es., ad atti di violenza, ma a genericissime "*discriminazioni*", a "*pregiudizi*", all'attività di difesa dell'"*identità nazionale*". Affermare che le patrie galere sono piene di extracomunitari (questo è un mero dato statistico) e di conseguenza temere il fenomeno di un'immigrazione incontrollata, integra gli estremi del razzismo e della xenofobia. **Come sottrarsi ad una conclusione tanto impressionante quanto incredibilmente vera: vi sono partiti politici che nella loro interezza sono votati da delinquenti, di-**

---

<sup>17</sup> "La Repubblica", 23.4.2002.

*retti e composti da persone che commettono reati di gravità tale da richiedere un mandato di arresto europeo. L'Europa, in tutte le sue diverse ramificazioni istituzionali, crea le liste di proscrizione e al contempo appronta i mezzi per reprimere i reprobri, per stanarli, per deportarli e stroncare la loro criminosa attività, lontano dagli occhi e dal controllo dell'opinione pubblica del paese di provenienza. Fuori dall'acqua, si sa, neppure il pesce più formidabile ha speranza di scampo.*

**Domani, se e quando dovesse essere d'intralcio, toccherà all'S.V.P., colpevole di alimentare tensioni razziali: non sembra infatti sia necessaria un'interpretazione estensiva per dichiarare xenofoba l'S.V.P., attribuendole attività discriminatorie.** E così via<sup>18</sup>.

Simili reati politici - sostanzialmente di opinione - finalizzati a reprimere chi intenda fattivamente difendere le proprie tradizioni, esistono già un po' in tutta Europa: in Italia si evidenzia la famigerata legge Mancino (L. 25 giugno 1993 nr. 205). Ebbene, i risultati a cui conduce una simile legislazione estesa a livello europeo, sono letteralmente impressionanti.

**Si pensi al caso del proprietario di un appartamento che si rifiuti di darlo in locazione a un soggetto proveniente da un altro Paese dell'Unione Europea. Ebbene, costui avrà buon gioco a denunciarlo presso un giudice del proprio Paese, propenso a porgere le orecchie alle doglianze di un connazionale, magari addirittura suo parente od amico, per aver tenuto un comportamento ispirato se non a razzismo, quanto meno a xenofobia.**

**Ipotesi fantasiosa, eccessiva?** No, in Francia Madame Andrée Delard, in cattive condizioni economiche e madre di un ragazzo minorato, fece un'inserzione in cui proponeva l'affitto di una camera del proprio appartamento. Volendosi cautelare chiese che il “*locatario* (fosse) *cristiano francese*”. La malcapitata fu condannata, attesa la gravità non eccessiva - bontà dei giudici - del reato compiuto, ad una ammenda di 1000 franchi<sup>19</sup>. I presupposti dunque ci sono, si tratta solo di valutarne la portata su scala continentale.

Del resto la nuova Europa si stava già preparando da lontano al mandato di arresto. L'“*Osservatorio Europeo dei Fenomeni di Razzismo e Xenofobia*” con sede in Vienna, Rahlgasse 3, “Sito Web <http://www.eumc.at>”, cerca da anni, ormai, “agenti temporanei” per “*assicurare i contatti con le tavole rotonde nazionali, i centri di documentazione e di ricerca, i centri nazionali di lotta alla discriminazione, nonché con i governi degli Stati membri e coordinarne le attività; dirigere e coordinare le attività della rete RAXEN (scil. “razzismo e xenofobia”, N.d.A.); passare in rassegna le ricerche in atto altrove e identificarne le lacune; concepire e gestire una banca dati di ricerca sul razzismo e la discriminazione e sugli episodi ad essi collegati*”<sup>20</sup>.

Dunque, quando la nuova normativa entrerà in vigore saranno già pronte lunghe liste di reprobri da togliere di mezzo, apprestate in anni di lavoro da una articolata rete di controllo e di delazione che sta selezionandoci a nostra insaputa: **chi discrimina (ma ci avete mai pensato davvero a cosa significa etimologicamente discriminare?) faccia attenzione.**

---

<sup>18</sup> Una volta instaurato un clima di sospetti e poste le basi per la criminalizzazione di chiunque, basta poco per innescare un processo. Un solo avversario, uno di numero, che disponga di idonei agganci all'estero può mettere in moto la macchina della repressione.

<sup>19</sup> Yann Moncomble, “*Les professionnels de l'antiracisme*” chez Yann Moncomble, Paris 1987, pag. 96.

<sup>20</sup> Cfr. la rubrica “*Professioni e Carriere*” del numero del 7 ottobre 1999 del quotidiano “*La Repubblica*”.

Anche sotto questo aspetto l'ingresso della Turchia nella U.E. e il suo probabile ritorno all'islamismo puro aprono vaste prospettive di ulteriore criminalizzazione. Apprendiamo per esempio, infatti, da un quaderno di "liMes", che per la potente organizzazione islamica "Milli Görus", con sede in Germania, coloro che operano per l'integrazione degli islamici immigrati in Europa si rendono colpevoli di "discriminazione etnica" e "razzismo"<sup>21</sup>, delitti in cui incorrono sicuramente e *a fortiori* coloro che segnalano i pericoli dell'immigrazione islamica o censurano i costumi di quei popoli, con riferimento in particolare alla poligamia, alle mutilazioni sessuali delle donne, alle "burqe" e allo schiavismo.

**Il reato di razzismo e xenofobia, però, in cui quasi certamente più volte nella loro vita sono incorsi tutti gli appartenenti al genere umano, non appaga la smania carceraria del "legislatore" europeista.** Le parole "razzismo e xenofobia", intese nella accezione latissima, falsa e caricaturale, dei *media*, sono al sommo dei pensieri - e non solo - repressivi delle caste egemoni in U.E.. Ciò risulta evidente dal fatto che il 28 novembre 2001, e cioè *il giorno prima* che il Parlamento Europeo esprimesse il suo parere sulla prima proposta relativa al mandato di arresto, la Commissione europea (sempre lei) avanzava un'ulteriore "proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea": questa volta - guarda caso - proprio *sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia*. La disamina di quel progetto di legge allargherebbe di troppo la nostra trattazione. Ci limitiamo pertanto a dire che al suo articolo 3, 1° comma, lettera a), esso stabilisce che per "razzismo e xenofobia" si intende "il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione o i convincimenti, l'origine nazionale o l'origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli individui o di gruppi".

**Il termine "razzismo", abbinato a quello "xenofobia", quasi fossero sinonimi o costituissero un'endiadi, assume così proporzioni illimitate, oserei dire cosmiche, perché, nell'ottica europeista, esso comprende non solo "la razza e il colore", ma anche "l'origine nazionale" e quella "etnica" e, quel che più importa, la religione e gli altri "convincimenti".** Ci troviamo di fronte ad una tanto fraudolenta quanto rozza, per non dire grottesca manipolazione del significato delle parole, quasi vi fosse un qualche rapporto fra le dottrine razziste e l'"avversione" per i "convincimenti" politici, filosofici o religiosi magari del proprio figliolo, forse un tempo condivisi dalla stessa persona che oggi li ripudia e li combatte.

**Dato allora che tutti discriminano per motivi razzisti e/o xenofobi, in base a quali criteri si potrà dire che la tale discriminazione su base razziale e/o xenofoba va punita in quanto espressione di una distinzione (discriminazione) ingiusta? Un criterio ragionevole potrebbe essere quello per cui il reato comune compiuto per motivi discriminatori è considerato più grave (cd. circostanza aggravante).**

**Al contrario qui si fissa un criterio molto, molto più largo: ogni discriminazione in sé e per sé (ogni distinzione, dunque) basata sulla religione o sulla razza, sull'etnia e persino sui convincimenti, è reato. Pensare diventa così reato.**

Infatti, poiché cogliere il *discrimen*, la differenza, coincide con l'atto del pensare, se non si vogliono fare ragionamenti privi di ogni senso della realtà delle cose, si deve ammettere che l'individuazione in linea teorica del *discrimen* stesso induce anche in linea pratica a comportamenti

---

<sup>21</sup> "liMes", "Le spade dell'Islam", 26.11.2001, pag. 154.

differenziati e cioè a discriminazioni: ad es., tutto il sistema di tutela delle minoranze etniche e linguistiche è basato su forme di discriminazione; anche l'assunzione presso i partiti e le organizzazioni di tendenza è basata su discriminazioni; tutti, nei rapporti interpersonali, per concludere con un ultimo esempio, effettuano delle scelte: la scelta è l'elezione di uno ed il rigetto dell'altro, è una discriminazione...

**Ciò significa che l'accezione europeista della locuzione "discriminazione per motivi di razzismo e xenofobia" (e dunque anche per ragioni di convincimenti) consente di criminalizzare tutti: tutti pensano, tutti avversano e discriminano per ragioni ideali, politiche o religiose.**

**E qui sta il punto.**

È noto a chiunque abbia una qualche formazione di carattere giuridico, filosofico, storico, che la base di ogni totalitarismo moderno risiede proprio nella criminalizzazione, se possibile, di tutti i sudditi: se tutti sono in difetto, tutti sono condannabili. **Se tutti sono condannabili, ogni oppositore potrà essere schiacciato in qualsiasi momento.**

L'uomo qualunque, vivendo una pagina buia della storia, o non la comprende, o la minimizza, ci scherza, si sente comunque al sicuro; o ancora, capendola, non ha il coraggio di reagire. In fondo anche chi visse il comunismo ed il nazionalsocialismo spesso non intuì ciò che stava avvenendo: vivendo la storia dall'interno il diffuso difetto di miopia che inevitabilmente affligge un po' tutti (è necessario e doveroso uno sforzo per guardare le cose con un certo distacco) impedisce di vedere dove portano certi principi. In questi casi chi scivola lo fa lentamente, senza accorgersene, trascinato dalla marea.

*Nella presente circostanza l'invito è proprio quello a ragionare, ad opporsi, a reagire a quella tendenza qualunque che se inevitabilmente tenta tutti, nessuno escluso, non altrettanto inevitabilmente riesce a sopraffare chi sappia e voglia reagire.*

**Il risultato finale del mandato europeo è infatti quello di una gabbia, coperta, in ogni suo centimetro quadrato, di ferro e di uncini, perché il prigioniero non ne possa uscire, non tenti neppure di farlo: se ti deportano quasi certamente per ciò stesso non hai molte speranze di cavartela; le 32 previste ipotesi di reato sono un "colabrodo", radicalmente in contrasto con i principi di tassatività e di legalità non solo della Costituzione italiana, ma anche di ogni civiltà che voglia definirsi tale; sono suscettibili di svariate ed impressionanti applicazioni.**

Se hai mezzi per difenderti all'estero, te li sequestrano; se per evitare i rigori di legge provi a muoverti con ogni cautela, è in agguato una figura di reato che tu neppure immaginavi potesse esistere, nascosta fra le pieghe di un ordinamento penale di cui non conosci letteralmente nulla: 25 codici penali diversi, e un domani molti di più, alcuni dei quali sono espressione di civiltà quale quella turca o quella, ancora malata, di molti paesi dell'Est, da poco usciti dal tunnel della dittatura comunista... e ai codici aggiungi mille ignote leggi penali speciali, formulate in numerosissime lingue di cui non capisci nulla, interpretate da cento giurisprudenze diverse: una serie di trabocchetti che si moltiplicano in misura esponenziale in un crescendo mostruoso ed incontrollabile. La prospettiva, si è detto, è quella di una estensione totale di ogni diritto penale nazionale a tutti i Paesi dell'U.E.; gli stessi Paesi membri diverranno sempre più numerosi.

Se poi, per circostanze più miracolose che fortuite, esci indenne da un simile assedio, non temere, l'U.E. vigila amorosamente sulla tua condotta e promette che verranno previste nuove fattispecie criminose: 32 ipotesi-criminose-“colabrodo”, in fondo, sono ancora poche...

Da ultimo non farti illusioni: esiste anche il Super-reato, quello che ogni uomo che possa portare il nome di uomo ha certamente commesso innumerevoli volte in vita sua: il crimine di razzismo e xenofobia, che ricomprende la discriminazione per ragioni di convincimenti: questo è il reato di pensiero, lo Psicocrimine, come lo chiama Orwell in "1984".

Ce n'è per tutti: per ogni categoria sociale, per ogni religione o partito: il Super-reato verrà applicato ai pensatori, ai politici, ai capi religiosi, agli ideologi scomodi; il reato di terrorismo servirà per deportare i capipopolo riottosi, quelli che magari si oppongono, anche con energia, alle guerre dichiarate contro i Paesi canaglia, così rendendosi complici di collusione con i terroristi che governano quegli stessi Paesi<sup>22</sup>; per chi operi nell'industria e nel commercio la proposta di mandato contempla genericissimi reati valutari, ambientali, le frodi (di che tipo?)... e così via.

Si può ragionevolmente prevedere che come la legge dei sospetti della Francia rivoluzionaria - grazie alla sua larghissima portata criminalizzatrice - fu il tritacarne in cui caddero gli stessi rivoluzionari e gli appartenenti a quelle logge che avevano propiziato la Rivoluzione, così anche la ben più larga normativa sul mandato di arresto europeo sarà un tritacarne generale in cui finiranno prima o poi anche molti di coloro che appoggiano questo *monstrum* europeista. Analogo paragone può farsi con l'art. 58 del codice penale sovietico del 1926 - anch'esso di larghissima portata, come ricorda Solgenitsin in "Arcipelago Gulag" - articolo in cui furono macinati senza numero anche coloro che lo avevano voluto ed impiegato.

---

<sup>22</sup> All'inizio degli anni Ottanta - ricorda il francese Paye nel citato articolo (v. nota n. 3), criticando la genericità delle fattispecie criminose qui esaminate - M. Thatcher, primo ministro britannico, tentò vanamente di applicare la legge antiterrorismo allo sciopero dei minatori. Oggi il legislatore europeista non ha i problemi della Thatcher: ha previsto il reato di "terrorismo" senza ulteriormente definirlo; ciò, grazie alla competenza giurisdizionale continentale, consentirà spazi incredibili di criminalizzazione. Con una diecina di magistrati a disposizione qua e là, avendo i mezzi, si potrà fare di tutto: vince, almeno al momento, chi colpisce per primo. Questi scenari che a prima vista potrebbero sembrare il frutto di un pessimismo esagerato, emergono invece ad es. dalla "proposta di decisione quadro" del Consiglio dell'Unione Europea relativa appunto alla lotta contro il terrorismo che è stata presentata a Bruxelles il 19 settembre 2001 - COM (2001) 521 2001/0217 (CNS) - dalla solita Commissione europea. Tale proposta, invero, al suo articolo 3 individua come azioni "terroristiche" una serie di condotte che nel giudizio comune, anche dei giuristi, col terrorismo nulla o ben poco hanno che vedere. In particolare il furto, le lesioni personali, la diffusione di sostanze contaminanti atte ad arrecare danno oltretutto alle persone, anche soltanto ai beni, agli animali e all'ambiente, il danneggiamento di infrastrutture pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, luoghi e beni pubblici; gli intralci alle forniture di acqua o energia, gli attentati mediante manomissione dei sistemi di informazione (evidente il riferimento alle incursioni telematiche degli "hackers"). A coronamento dell'elenco viene definito crimine terroristico anche la semplice "minaccia di commettere uno dei reati" elencati in detto articolo.

In una manifestazione di piazza a carattere antigovernativo (si pensi ai famosi "girotondi") o comunque sindacale, e quindi palesemente diretta, almeno in qualche misura, a "sovertire le strutture politiche", ovvero quelle "economiche e sociali" del paese, un'ammaccatura a un'automobile della polizia, un graffio a un agente o un contromanifestante, diviene automaticamente reato terroristico passibile di estradizione. Nel valutare questa proposta e l'estensione che il concetto di "terrorismo" è destinato ad acquisire nell'ambito della Comunità Europea, è infine importante sottolineare che le previsioni di "reati terroristici" elencate all'articolo 3 sono soltanto dei "minimi" (pag. 103 cit. doc. parlam.), onde evidente è il suggerimento ai singoli Stati di ampliarne la gamma. Esse sono talmente "minime" che è espressamente previsto un ampliamento di tale minimo da parte della stessa Unione Europea, che si riserva di intervenire anche per quanto concerne tanto la misura quanto la specie delle sanzioni (ibidem).

*E' innegabile, in conclusione, che enormità come quelle proposte, rivelano nel "legislatore" europeista una mentalità così inauditamente dispotica e perversamente liberticida ed un così profondo disprezzo per l'uomo, i suoi diritti e la sua dignità, da imporre un serio necessario ripensamento sull'intera architettura dell'U.E. Essa infatti deve essere uno spazio di libertà e giustizia vera e non derisoria; con decisioni e riforme caute, rispettose e introdotte alla luce del sole e non decise in oscuri conciliaboli di tecnocrati mossi da delirio di onnipotenza.*

*Alla luce di un panorama così inquietante è impossibile non chiedersi chi, come persona - i componenti di quale lobby, intesi come singoli individui - abbia pianificato una simile mostruosità.*

#### § 4 IL MANDATO DI ARRESTO E L'ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE

Poco dopo l'ultimazione della stesura dello studio citato, abbiamo appreso che si sta tentando di far passare alla chetichella il mandato di arresto europeo con legge ordinaria, **quasi si trattasse di una normativa in materia di caccia e pesca**, mentre abbiamo dimostrato quanto profondamente, anzi radicalmente, esso incida su tutto il nostro assetto costituzionale.

Si sostiene tale amenità facendo leva sulla Carta fondamentale, laddove si prevede che lo Stato italiano possa consentire le limitazioni della propria sovranità che siano *"necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni"*, nell'ambito di un contesto in cui si *"ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali"* (art. 11 Cost).

**Questa impostazione del problema è semplicemente peregrina sotto il profilo giuridico: la Corte Costituzionale**, in una sentenza storica in tema di rapporti fra diritto comunitario e diritto interno (sent. n. 183 del 1973), ha infatti negato che le *"limitazioni (alla sovranità dello Stato italiano, N.d.A.) concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini, possano comunque comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali."*

**I principi costituzionali fondamentali, perciò, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non potranno giammai essere cancellati da un trattato internazionale, neppure dall'U.E..**

**Si pensa forse di abbattere i valori costituzionali cardine dell'ordinamento penalistico italiano (e dunque i valori di libertà dell'intero sistema), scientemente, con legge ordinaria, senza prima modificare (o meglio, ferire a morte) la Costituzione, quantomeno nel rispetto delle procedure aggravate previste dell'art. 138 Cost.? Si vorrebbe forse, in piena consapevolezza (nessuno infatti dubita che vi siano gravissimi problemi di legittimità costituzionale), scardinare dalle fondamenta la sovranità dello Stato e le libertà civili con legge ordinaria?**

**Questa è una pretesa di gravità inaudita: aberrante, per usare il termine impiegato dalla Consulta<sup>23</sup>.**

Ebbene, la citata, salutare tesi della Corte Costituzionale è stata ribadita anche di una (relativamente) recente sentenza del 1995 (sent. n. 509), che ripete sostanzialmente il medesimo concetto.

Si può perciò concludere che anche chi preferisce l'*argumentum auctoritatis* all'*auctoritas argumenti*, deve convenire sul fatto che in ordine a questo punto non sono possibili discussioni né in linea logico-giuridica, né in linea giurisprudenziale: **i principi costituzionali che il mandato europeo vorrebbe demolire bypassando l'art. 138 Cost., non possono essere ammazzati e sepolti con una semplice legge di "ratifica", che fra l'altro, una volta approvata, renderebbe difficilissimo, se non impossibile un ripensamento (la "ratifica", considerata appunto come il passo di non ritorno, è ciò che vorrebbe ottenere chi ha elaborato una simile mostruosità).**

Se davvero, in conclusione, l'art. 11 consentisse di bypassare l'art. 138 e di introdurre dall'esterno principi confliggenti con la Carta Fondamentale, si dovrebbe allora necessariamente ed immancabilmente riconoscere **che l'art. 11 rappresenta il pulsante di autodistruzione dell'intero sistema costituzionale, diventando la norma chiave, la più esplosiva dell'intero ordinamento, capace di annientare in breve e senza sforzi, spazzandoli via, lo Stato italiano e la sua sovranità, il Parlamento ed il popolo. L'art. 11, in altri termini, diventa una cambiale in bianco con cui svendere libertà e popolo italiano, Costituzione e Stato<sup>24</sup>.**

Fra l'altro la portata dell'art. 11 inteso in questa sua deforme accezione, nel caso del mandato di arresto europeo apre una voragine di proporzioni inimmaginabili: ogni norma presente, passata o futura che viga all'interno dell'ordinamento di un qualunque paese europeo, per quanto liberticida, persino criminale, diverrebbe automaticamente applicabile ai cittadini italiani in virtù della eliminazione del principio della doppia punibilità e di quello della competenza per territorio. Ebbene, è chiaro che la Corte Costituzionale sarebbe impotente e ridotta all'obbedienza *perinde ac cadaver*, come un cadavere, sia sotto il profilo pratico (perché e quando mai un procedimento penale a carico di un italiano in Bulgaria potrà essere portato a conoscenza della Consulta italiana?), sia sotto quello giuridico (che competenza ha la Corte Costituzionale ad esprimersi sulle leggi bulgare?).

**Ma c'è di più: neppure in base alla procedura di cui all'art. 138, come correttamente evidenzia la dottrina, persino quella più ideologicamente orientata (anche marxista), si può incidere su alcuni principi costituzionali fondamentali.**

In tal senso va ricordato un chiaro pronunciamento della Corte costituzionale, la quale ebbe ad evidenziare che ***"La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono esse-***

---

<sup>23</sup> Si noti che il "considerando" n. 12, (e l'art. 1) che sembra far salvi "i diritti fondamentali", in realtà, come ha rilevato la prof. Del Tufo dell'Università di Napoli, "si risolve in un'enunciazione retorica a fini simbolici, senza garanzie concrete", essendo in flagrante contrasto con la sostanza della proposta. In effetti, lo ha giustamente osservato Paye (v. nota n. 3), queste dichiarazioni volutamente prive di concreto valore, sono proprio quelle che, nella loro - non richiesta - formulazione escusatoria, dimostrano al contrario "il carattere liberticida del testo".

<sup>24</sup> Del pari pretestuoso sarebbe richiamarsi all'art. 10 della Cost., che prevede il conformarsi dell'ordinamento italiano "alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute": anche qui l'art. 10 non ha nulla a che vedere con il mandato di arresto europeo, dato che si sta parlando di norme di diritto internazionale consuetudinario (*generalmente riconosciute*), e non di norme convenzionali, le quali per loro natura non sono generalmente riconosciute bensì vincolano solamente gli Stati contraenti.

*re sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono... i principi che... appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.*" (sent. n. 1146/1988)<sup>25</sup>.

Fra questi principi supremi rientrano senza dubbio i principi del giudice naturale<sup>26</sup>, di inviolabilità della difesa, di legalità e di tassatività della norma penale, ecc., che sono il cardine non solo giuridico, ma anche morale e per così dire storico del sistema penalistico italiano e moderno. L'elenco degli articoli della Costituzione che verrebbero cancellati, o mutilati sino a renderli irriconoscibili, è lungo, e va dall'art. 1, all'art. 2, all'art. 3, al 13, al 14, al 24, al 25... per non parlare di altre norme, come l'art. 27 ("*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità...*") che continueranno a vigere solo per chi abbia la "fortuna" di essere deportato in un paese che vanta consolidate e reali garanzie di civiltà, o meglio, di ridotta inciviltà visto quanto sta accadendo

27

In definitiva, si evidenziano tre approcci possibili con la proposta di decisione quadro sul mandato di arresto europeo:

1) **Introdurlo in base alla procedura di cui all'art. 138 della Costituzione**, così facendo previamente *tabula rasa* non solo o non tanto di numerosi principi fondamentali contenuti nella Costituzione, quanto di un intero assetto di valori irrinunciabili. Questa soluzione - contraria anche fra l'altro alla citata giurisprudenza costituzionale, giurisprudenza sulla cui stabilità peraltro non è forse opportuno fare troppo affidamento<sup>28</sup> - sarà giudicata dalla storia, **così come saranno duramente**

---

<sup>25</sup> **Se si pensa che le costituzioni moderne nascono in primo luogo proprio per garantire i diritti minimi di libertà del cittadino dall'ingerenza del sovrano, ne consegue che demolire le tutele del diritto penale equivale ad annullare la stessa ragion d'essere della Costituzione, violando quei diritti fondamentali di libertà che appunto non possono essere intaccati nella loro sostanza neppure con legge di revisione costituzionale.**

<sup>26</sup> Si consideri che l'extradizione stessa - quella tradizionale - ha appunto lo scopo di rispettare il principio del giudice naturale, dato che l'estradando viene di regola consegnato allo Stato in cui il reato fu commesso. Abdicare, a livello continentale, anche solo al rispetto del giudice naturale, equivale a negare, lo si ripete, la Sovranità dello stesso Stato e ad abbattere una vitale garanzia posta a presidio dell'imparzialità del giudice e della difesa dell'imputato.

<sup>27</sup> Nessuno si è preoccupato di valutare questi problemi (la preoccupazione europeista è solo quella di arrestare, condannare, incarcerare...): se ne accorgerà poi chi finirà nelle Euro-carceri dei vari Paesi membri dell'U.E. Per suffragare poi, se pure fosse necessario, l'evidenza morale, prima ancora che giuridica sopra accennata, si rimanda ad un autorevole studio di settore in cui si argomenta come fra **i principi costituzionali imm modificabili** del nostro ordinamento, vi siano ad esempio quelli di cui agli art. 13, 24, 25, 27 Cost., ecc.. Cfr. Marcello Piazza, *I limiti alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano*, Cedam, Milano, 2002, pagg. 112, 189 e ss., ecc..

<sup>28</sup> La Corte Costituzionale, purtroppo, ha già vistosamente ceduto fornendo in effetti un sia pur improponibile appiglio alle usurpazioni comunitarie. Essa, infatti, in nome dell'art. 11 ha da lunghi decenni ormai riconosciuto, ad es. la prevalenza dei regolamenti comunitari sulle leggi approvate dal Parlamento nazionale e persino l'insindacabilità ad opera della medesima Corte Costituzionale dei predetti regolamenti comunitari sotto il profilo della compatibilità degli stessi con la Costituzione Italiana (restano peraltro salvi, come si è visto, almeno i principi fondamentali!). Questa impostazione è troppo chiaramente politica e nient'affatto rispettosa del dettato costituzionale: l'art. 11, come si è già visto, parla di pace fra le Nazioni; nulla perciò ha a che vedere, direttamente, con le norme europeiste. Una connessione indiretta invece esiste, ma se si ragiona in termini di connessione indiretta, dato che ogni istituto giuridico ha una funzione sociale positiva che per propria intrinseca natura refluisce poi sulla società, sull'intera Nazione e infine sui rapporti fra nazione e nazione, e atteso ancora che la pace la si costruisce dall'individuo, **seguendo questo ragionamento, in nome dell'art. 11 si può fare di tutto. Il che è semplicemente assurdo.** Se infatti l'art. 11 potesse consentire di aggirare i procedimenti di revisione costituzionale stabiliti dall'art. 138, questo articolo e la stessa Costituzione sarebbero svuotati del proprio contenuto, ridotti ad un guscio, come l'aragosta succhiata dal polpo: intatta esteriormente, ma priva, dentro, di ogni sostanza. Come infatti osservava il famoso internazionalista Benedetto Conforti, se l'art. 11 può giustificare l'immissione

**giudicati coloro che irresponsabilmente o in mala fede hanno posto le basi per "la più forte delle dittature che i popoli abbiano mai sperimentato", per tornare alla felice espressione della Magli: i loro nomi di certo resteranno impressi su una pagina che non verrà cancellata dal tempo.**

2) **Introdurlo senza rispettare la procedura di cui all'art. 138 Costituzione**, così incorrendo in tutte le responsabilità di cui sopra e per giunta commettendo il delitto di cui all'art. 283 del codice penale (Attentato contro la costituzione dello Stato): è troppo evidente e troppo contraria alla Costituzione - all'idea stessa di diritto - l'eliminazione su vastissima scala, con legge ordinaria, dei principi cardine dell'ordinamento, primi fra tutti i diritti di libertà dei cittadini ed il diritto di Sovranità dello Stato.

3) **Non introdurlo: con questo testo legislativo non esistono soluzioni di compromesso. Esso va respinto in blocco perché improntato a principi tutti univocamente e radicalmente liberticidi anche se presi singolarmente.** Ci troviamo, per così dire, di fronte a qualcosa di simile a una "cluster bomb" e cioè ad uno di quei perversi ordigni escogitati dalla tecnica bellica moderna che, sganciati da un aeroplano, si aprono disseminando su largo raggio una molteplicità di ordigni minori, ognuno dei quali è pronto ad esplodere al contatto di qualunque sventurato vi incappi, cagionandone la morte o comunque procurandogli gravissime lesioni.<sup>29</sup>

**Concludendo: reagire non significa qui difendere solo i valori costituzionali (quelli italiani, ad es.) che l'U.E. intende scardinare: la posta in "gioco" è molto più alta. Significa contrastare un tentativo di dominio che mina i principi superiori del diritto penale, che viola ogni**

---

automatica nel nostro ordinamento della normativa comunitaria, al contempo va anche detto che "come da una simile idea ... si possa poi arrivare a sostenere che le norme dei Trattati comunitari e della legislazione comunitaria, allorché debbono essere applicate dagli organi e dagli operatori giuridici nazionali, si sottraggano a qualsiasi controllo e debbano avere la meglio pure rispetto alle norme, e perfino ai fondamentali principi della Costituzione, resta un fatto non solo misterioso ma anche condannabile ...". B. Conforti, *Diritto Internazionale*, Ed. Scientifica, Napoli 1990, pag. 307. Va riconosciuto che alla fine anche il Conforti si è, almeno in parte, piegato ai diktat della maggioranza: in una più recente edizione del citato testo (1995) l'autore si mostra molto più europeista, anche se giustifica in parte la sua nuova posizione ricordando che Parlamento, Consiglio e Commissione delle Comunità "hanno addirittura preso solennemente l'impegno ... di rispettare tali diritti (cioè i diritti fondamentali N.d.A.), v. pag. 322 op. cit..

<sup>29</sup> Per un'esigenza di chiarezza e di sintesi riportiamo un elenco che speriamo completo - nel gran marasma qualcosa potrebbe esserci sfuggito - delle sovversive innovazioni contenute in quel documento, anche correlate ai testi che lo completano o cui comunque fa riferimento:

- 1) abolizione del principio della doppia punibilità, con conseguente emorragica estensione a tutti i cittadini di reati non punibili in base alla legge italiana, ma punibili in base a leggi straniere (previa deportazione);
- 2) abolizione del principio della competenza territoriale e di riflesso di quello della competenza per materia;
- 3) pratica eliminazione di ogni facoltà di controllo da parte del giudice del Paese cui l'extradizione è richiesta;
- 4) sequestro dei beni dell'inquisito onde privarlo della possibilità di difendersi;
- 5) soppressione della condizione che l'estradata non sia giudicato per fatto diverso anteriore a quello per cui l'extradizione è concessa;
- 6) totale abrogazione in ambito comunitario del principio generale (derogabile, ma non in termini così ampi) del divieto di estradizione del cittadino (art. 26, primo comma, Costituzione);
- 7) soppressione del divieto costituzionale di estradizione per reati politici;
- 8) enunciazione, al famigerato articolo 2, di una lunga serie di figure di reato di straordinaria genericità ed ampiezza (ne abbiamo prese in considerazione solo alcune) suscettibile di indeterminate applicazioni;
- 9) violazione di una serie ulteriore di principi costituzionali - sarebbe qui troppo lungo illustrarli - a partire dall'art. 1 Cost., per passare attraverso l'art. 3, ecc..

norma di diritto naturale, ogni regola condivisibile da parte di una società che voglia e possa dirsi civile.

Non si appronta l'armata di Mordor per fare la guerra dei bottoni e non si libera il Leviatano se non per scopi di imperio. In fondo questo ragionamento è chiaro: sto affermando che il sole produce luce e calore; sto illustrando l'ovvietà.

Se e per quanto tempo il mandato di arresto europeo resterà in sonno o sarà impiegato con "giudizio" per non spaventare i popoli, non lo si sa. Si sa invece che mai nella storia è stato ipotizzato un sistema di repressione così ramificato, forte di mille e mille vite, risorse, possibilità, di nuove e sconosciute armi di offesa; capace di scomparire qui per riapparire al medesimo tempo a migliaia di chilometri di distanza: "1984", di Orwell, assomiglia solo per difetto al potere che si vuole oggi mettere nelle mani di questa Europa. Il mandato consente di rovesciare governi e annichilire poteri economici, di reprimere interi movimenti di dissenso, di criminalizzare chiunque. E' chiaro che chi lo vuole si illude di poterlo governare.

Non si tratta, lo si ribadisce *ad abundantiam*, di valutare il problema in un'ottica partitica: un potere così mostruosamente incontrollabile e strumentalizzabile non può essere messo nelle mani di nessuno schieramento, di nessun colore, di nessuna religione: di nessuno. Né oggi né domani.

Tale è la gravità dell'ora presente, che impiegare toni accademici sarebbe del tutto inadeguato e perciò in definitiva ridicolo: non esagero affermando che se un potere centrale, qualche anno fa, avesse proposto anche solo che i cittadini italiani possano ordinariamente essere deportati, incarcerati e condannati in uno qualsiasi dei Paesi Europei, da un qualsiasi magistrato straniero, magari abitante dall'altra parte dell'Europa (in Lettonia ad es.), per avere commesso in Italia un reato per cui è prevista una pena di quattro mesi, questa richiesta sarebbe stata considerata frutto del parto intellettuale di qualche pericoloso squilibrato, nel migliore dei casi, di qualche aspirante, feroce despota, nel peggiore.

Se poi avesse proposto pure che un italiano innocente possa essere deportato, condannato ed incarcerato in un qualsiasi Paese U.E., per aver compiuto in Italia un fatto perfettamente lecito (anzi, persino senza neppure averlo compiuto: l'accusa potrebbe pure essere falsa), ma punito dagli ignoti codici di altri Paesi U.E., tanto più sarebbe stato evidente lo squilibrio e/o il feroce delirio dispotico-repressivo.

Oggi questa ipotesi è una realtà.

Se questo capovolgimento passa, se questa ipotesi si concretizza in una "legge", allora tutto è possibile.

## AGGIORNAMENTO

Successivamente, anzitutto in seguito al provvidenziale impulso degli onorevoli Bricolo, Parolo e Rossi della Lega Nord e al determinante intervento dell'On.le Pecorella, di Forza Italia, Presidente della Commissione giustizia, in contrapposizione alla proposta dei DS ne è stata presentata una nella quale il testo europeista relativo al mandato di arresto è stato letteralmente stravolto, al fine di tamponarne, con ben calibrati interventi, gli effetti più devastanti<sup>30</sup>.

E' il caso di aggiungere che una delle aberrazioni censurate dal relatore, come si è visto, riguardava il tema dell'assunzione delle prove. Ebbene, stranamente la Commissione europea, pochi giorni dopo l'audizione di cui sopra, ha emanato un'ulteriore proposta di decisione quadro in materia di ricerca delle medesime.

Senza approfondire questo argomento, si può brevemente notare che la nuova proposta rappresenta una chiara manovra diversiva, avente il principale scopo di fornire una foglia di fico alle mire liberticide europeiste: la Commissione in prima battuta si era accontentata di garantire al magistrato di poter condannare il deviante senza neppure preoccuparsi di raccogliere prove a tal fine. Ora vernicia di una parvenza di legalità istruttoria il processo. Non c'è tempo di valutare nel dettaglio questa ulteriore disciplina: basti dire che come al solito è strutturata in maniera vergognosamente approssimativa: l'approssimazione in campo istruttorio va a tutto vantaggio dell'accusa.

Del resto, il sistema di mandato delineato in Europa rappresenta in ogni caso, al di là cioè del problema probatorio, la tomba del diritto e dell'intelletto<sup>31</sup>.

In relazione al dibattito che si svilupperà fra breve in Parlamento sul mandato di arresto europeo, infine, giova in sintesi fare presente che secondo la tesi dei fautori dell'euromandato l'Italia sarebbe ormai obbligata a recepire la disciplina comunitaria in questione perché il suo Presidente del Consiglio avrebbe assunto un "*impegno*" in tal senso nei confronti degli altri colleghi dell'U.E..

E ciò in due tempi: una prima volta, se non andiamo errati, l'11 dicembre 2001 - peraltro sotto condizione che fossero prima apportate alla Costituzione italiana le modifiche necessarie per renderla "*compatibile*" col nuovo, inedito istituto - e una seconda, sotto costante pressione degli altri

---

<sup>30</sup> Dei proponenti diessini ne era presente solo uno: il magistrato "democratico" on.le Bonito, che, pieno d'ira a tratti non repressa, ha insultato per via indiretta, ma in modo inequivocabile, il relatore, salvo poi dileguarsi prontamente al momento della discussione e delle domande che il presidente di Commissione aveva invitato a rivolgere al relatore medesimo.

<sup>31</sup> Si segnala, tenuto conto della diffusione della rivista in esame, un articolo in materia di euromandato apparso su "Guida al diritto" del Sole 24 ore del 10 gennaio 2004 (pag. 108 e s.s.), a firma di Eugenio Selvaggi. Seguendo canoni tipicamente europeisti, l'autore si ferma alla schiuma del problema, banalizzando la questione giuridica in esame in maniera assolutamente inaccettabile. Il suo intervento si risolve in un perentorio e molto eurocratico "*Indietro non si può tornare*": l'euromandato è un bene sicuro per la collettività. Va recepito punto e basta: i dogmi, si sa, vanno accettati così come sono.

Capi di governo, il 13 giugno 2002. In tale sede venne espunta la preesistente riserva “*nel rispetto dei principi costituzionali*”.

Con questa stentata adesione del Presidente Berlusconi si sarebbe raggiunta quella unanimità degli Stati membri che ai sensi dell’art. 34 del Trattato sull’Unione Europea renderebbe vincolante il mandato di arresto per tutti e ciascuno di essi. In siffatto ordine di idee su “*Italia oggi*” del 6 novembre 2003 appariva un articolo di Claudia Morelli intitolato “*Oggi al GAI il commissario Vittorino stigmatizzerà il ritardo degli Stati - Bacchettate sull’arresto U.E.*” nel quale si faceva presente il disappunto degli esponenti della Commissione Europea per il ritardo da parte di 12 su 15 Paesi nel recepire il mandato nei proprî ordinamenti nazionali. Per punire tali lentezze, scriveva l’articolaista, evidentemente riferendo voci e propositi correnti in seno alla detta Commissione, “*nella manica dell’esecutivo comunitario c’è sempre la possibilità di aprire una procedura di infrazione per coloro che non hanno adempiuto*”.

Tale procedura prevede la condanna dello Stato inadempiente da parte della Corte di giustizia comunitaria ai sensi degli artt. 226-228 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Ne segue che, se si accetta l’impostazione europeista sopra illustrata (secondo cui, cioè, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o anche solo un Ministro - per le materie cui il suo ufficio si riferisce - rappresenta *a tutti gli effetti* lo Stato cui appartiene, onde il suo “impegno” diventa automaticamente “impegno” di quello Stato) gli organi costituzionali del medesimo sono costretti ad adeguarvisi sotto pena di fare incorrere l’intero Paese nelle reprimende e nelle punizioni della Corte di giustizia.

Per quanto la più gran parte dei giuristi (non tutti peraltro) abbiano dimostrato di essere pronti a calpestare apertamente ogni principio giuridico pur di prostrarsi di fronte all’Europa, è fuori discussione che una simile impostazione sia giuridicamente, politicamente e moralmente eversiva.

A prescindere dalla metafisica del diritto, tema che qui non si intende affrontare, il Capo del potere esecutivo, e cioè del potere chiamato ad *eseguire* le leggi, non può vincolare con qualsiasi tipo di “impegno” il potere legislativo, di cui è titolare il Parlamento che è l’espressione diretta della sovranità popolare, l’istituto democratico per eccellenza da cui egli stesso riceve la sua legittimazione.

Attribuirgli una facoltà siffatta significa quindi cancellare, insieme col principio della divisione dei poteri, la sovranità popolare stessa, in tal modo abrogando tutta la Costituzione a partire dall’articolo 1.

Quando poi, come incontestabilmente avviene col mandato d’arresto europeo, si va addirittura ad incidere sui diritti fondamentali dei cittadini, mettendo gli stessi alla mercé di impegni assunti all’insaputa di tutti in lontani e riservati conciliaboli (chi sapeva degli “impegni” assunti dall’on. Berlusconi l’11 dicembre 2001 e il 13 giugno 2002, se pure queste date venute a nostra conoscenza sono esatte?), è giocoforza inferirne che sta instaurandosi una tirannide senza precedenti nella storia. In un sistema siffatto, invero, tutti i diritti dell’uomo sono cancellati e, sostituito l’arbitrio al diritto, gli individui sono ridotti alla stregua di animali, consegnati in mano ad un remoto ed anonimo potere, ad un gruppo di padroni che contratta e decide senza limite alcuno il loro destino.

**Se il Parlamento avallasse questa sovversiva gerarchia dei poteri e delle fonti, esso non solo sottoscriverebbe la propria condanna a morte, ma tradirebbe e svenderebbe il popolo che lo ha eletto, segnando al tempo stesso la fine del diritto. Non può esservi diritto, invero, dove sono negati tutti i diritti.**

Il mandato d'arresto europeo, data l'enorme portata delle sue implicazioni, pone il problema del rapporto fra Costituzioni dei singoli Paesi e Costituzione europea, fra strutture democratiche nazionali e strutture tecnocratiche ed oligarchiche comunitarie, in termini non più eludibili: se esso passerà le prime saranno irrimediabilmente travolte e annichilite. Confiscata anche la sfera dei diritti personali, gli Stati nazionali non saranno più che suddivisioni amministrative di un impero i cui organi centrali saranno onnipotenti.

Se, come non può essere revocato in dubbio, le cose stanno in questi termini, va anche ricordato che i lodevoli sforzi sin qui attuati per individuare una formula normativa capace di annullare gli effetti mortiferi della proposta europeista, sono destinati ad essere vanificati.

**Va invero tenuto presente che recependo in qualsiasi modo la decisione quadro sul mandato, se ne riconosce implicitamente ma inequivocabilmente la sostanziale efficacia vincolante ai sensi dell'art. 34, par. 2, lett. b) del Trattato sull'Unione Europea: efficacia vincolante significa che se l'Italia, per contenere gli eccessi del mandato europeista, lo recepisce solo in parte, essa diverrebbe per ciò stesso inadempiente.**

**A questo punto sorgerebbe, a norma del successivo articolo 35, par. 7, la ormai non più contestabile competenza della Corte di giustizia della Comunità europea che può (o meglio, che deve) togliere di mezzo, peraltro con puntuale richiamo al testo normativo, tutti i tamponi studiati dal Parlamento italiano.**

**Non resta perciò altra soluzione che quella del rigetto totale di questa proposta europeista.**

Giova poi aggiungere che non si può ignorare che fra i "considerando" prolusivi alla proposta in esame ve n'è uno, e precisamente quello contraddistinto col n.ro 5, nel quale è espressamente enunciato, sulla base dell'"impegno" assunto al Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, l'obiettivo di addivenire alla "soppressione dell'extradizione tra Stati membri e alla sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie". È più che evidente che in siffatta prospettiva di estradizione automatica, tutti gli argini normativi predisposti a livello nazionale verranno inevitabilmente travolti.

Concludendo: nella discussione sul recepimento della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, non sarà possibile sottrarsi al problema della delimitazione dei rapporti fra Costituzioni e sovranità nazionali da una parte e poteri degli organismi dell'U.E. dall'altra. Sottacerlo e recepire il mandato sotto qualsiasi forma comporterebbe pur sempre una scelta ben precisa e porterebbe ad esiti ineluttabili. È quindi stretto dovere dei parlamentari, anche per non finire in un vicolo cieco, affrontare previamente e in termini espliciti questo nodo critico pregiudiziale e ineludibile. Tanto più che è in dirittura d'arrivo la Costituzione europea, che non dovrà risolversi in una abrogazione di quelle nazionali.

Nell'effettuare la scelta, che non può comunque essere dubbia per i motivi di ordine costituzionale e, più in generale, di civiltà che si sono illustrati, non si potrà poi non tener conto delle mire liberticide di cui gli organi europeisti hanno dato eloquentissima prova con la decisione quadro in questione.

A conclusione di queste considerazioni va sottolineato un dato di grande rilievo pratico: al rigetto del sovversivo principio qui combattuto della obbligatorietà e definitività degli “impegni” assunti dai Capi di governo, consegue che sul mandato d'arresto europeo ***non è mai stata raggiunta l'unanimità prevista e prescritta dall'art. 34, par. 2 del Trattato sull'Unione Europea.*** Se ne deve pertanto concludere che tale decisione quadro non è mai andata al di là del livello di semplice proposta e non può quindi ritenersi “vincolante” ai sensi della lettera b) del par. 2 del medesimo art. 34.